Al Dirigente della Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino Via Fratti 1, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Oggetto: Richiesta rateazione sanzione pecuniaria

	il	codi	ice fiscale
			n
el	cell	e.mail	
n. 445 del 28/12/2000; • consapevole che in caso di die presente dichiarazione, come p	nali cui può andare incontro in caso di f chiarazioni non veritiere il sottoscritto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445 del 1 stabilita dall'art. 202-bis del Codice de	decade dai benefici c	iarazioni mendaci così come previsto dall'art. 76 D.P conseguenti al provvedimento emanato sulla base de "Rateazione delle sanzioni pecuniarie", il cui testo
	DIe	CHIARA	
di trovarsi nelle cond			n. 285 avendo un reddito personale pari ad
	n il coniuge o con altri familiari		
reddito percepito:	•	•	di seguito i dati personali nonché il rispettiv
1	nato a	_il	C.F
residente in	via	. 10	n
REDDITO ANNU	ALE percepito per l'anno	pari ad €	C F
racidanta in	VIO		n
REDDITO ANNU	IALE percepito per l'anno	nari ad €	
3	nato a	_il	C.F n
residente in	via		n
REDDITO ANNU	ALE percepito per l'anno	pari ad €	
	C	HIEDE	
la RATEAZIONE del/i verba	ale/i di accertamento n.		
ed indicativamente chiede un	n numero di rate pari a	Il numero d	lelle rate verrà comunque stabilito dal funzion
			rto inferiore ad € 100,00 (art. 202-bis, comm
	si applicano gli interessi previsti d		
CDS). All'importo dovuto s		ŕ	,
· •			
Allega:	imento		
Allega: copia verbale/i di accerta			
Allega: ☐ copia verbale/i di accerta ☐ documento d'identità del	l richiedente		
Allega: copia verbale/i di accerta documento d'identità del altro	l richiedente		
Allega: ☐ copia verbale/i di accerta ☐ documento d'identità del	l richiedente		II richiedente

Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali del cittadino sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il cittadino può visitare il sito all'indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy (dove scaricare l'informativa completa).

Art. 202-bis Codice della Strada

- 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o piu' violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
- 2. Può' avvalersi della facoltà' di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- 3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. E' presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
- 4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
- L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento é stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
- 5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
- 6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
- 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
- 8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
- 9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.